



Requisiti in materia di derrate alimentari per l'importazione e l'immissione sul mercato di insetti come derrate alimentari

Considerazioni generali

Dal 1° maggio 2017 la nuova legislazione sulle derrate alimentari ammette le seguenti specie di insetti come derrate alimentari:

- o Tenebrio molitor nella fase larvale (larve della farina);
- o Acheta domesticus nella fase adulta (grillo domestico);
- o Locusta migratoria nella fase adulta (Locusta migratoria);

Tuttavia, sia per la produzione in Svizzera sia per l'importazione devono essere rispettate diverse condizioni quadro.

Secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE; RS 916.443.11), l'importazione di prodotti animali per i quali non vi sono condizioni armonizzate necessita di un'autorizzazione dell'USAV. Anche se gli insetti destinati al consumo come derrate alimentari sono soggetti ai requisiti generali dell'UE concernenti la sicurezza alimentare, non esistono disposizioni specifiche che regolano il traffico intracomunitario. Pertanto l'importazione degli insetti summenzionati necessita di un'autorizzazione.

Secondo l'articolo 7 capoverso 2 OITE-UE, l'USAV rilascia l'autorizzazione se:

- a. la situazione epizootica nel territorio di provenienza lo consente oppure sono state prese misure appropriate contro l'introduzione di epizootie; e
- b. sono soddisfatti i requisiti posti dalla presente ordinanza.

Come «requisiti posti dalla presente ordinanza» valgono le condizioni armonizzate dell'UE per il traffico intracomunitario, tra cui in particolare anche i requisiti concernenti la sicurezza alimentare. Affinché quest'ultima sia garantita, deve essere garantita l'igiene delle derrate alimentari nella produzione di insetti.

La corrispondente prova può essere costituita ad esempio dalla documentazione che gli insetti sono importati da un'azienda autorizzata secondo una procedura per la produzione di insetti come derrate alimentari equivalente a quanto descritto all'articolo 21 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02). Se l'azienda non è autorizzata come tale, è sufficiente che sia notificata come azienda di produzione di insetti come derrate alimentari alla competente autorità di controllo delle derrate alimentari. In entrambi i casi, per la produzione di insetti come derrate alimentari l'azienda dovrebbe essere sottoposta all'autorità di controllo delle derrate alimentari. La presenza dei rispettivi certificati è una condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.

Per i prodotti animali per i quali non esistono condizioni armonizzate dell'UE per il traffico intracomunitario, l'USAV può stabilire le condizioni d'importazione in materia di polizia sanitaria, diritto sulla protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari (art. 5 cpv. 3 OITE-UE). Queste ultime sono integrate nell'autorizzazione come oneri. Nel caso specifico devono essere rispettati i seguenti oneri:

- gli insetti da importare devono provenire da un allevamento di insetti destinati al consumo;
- i materiali sui quali sono stati allevati gli insetti devono soddisfare gli stessi requisiti previsti per gli alimenti per animali da reddito, esclusi i pesci;
- gli insetti possono essere importati interi oppure tritati o macinati;

- possono essere importati solo se sono stati sottoposti per un periodo adeguato a un congelamento e a un trattamento termico o a un altro procedimento appropriato che garantisce l'uccisione dei germi vegetativi;
- oltre alle indicazioni di cui all'articolo 11 OITE-UE i documenti commerciali devono contenere anche quelle di cui all'articolo 83 capoverso 3 ODerr.

In caso di non adempimento degli oneri, l'USAV può revocare l'autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1^{ter} dell'ordinanza sulle tasse dell'USAV (RS 916.472) al richiedente spetta il pagamento di una tassa dell'ammontare da 40 a 100 franchi. L'importo va pagato mediante la polizza di versamento allegata entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione.

A tutti i livelli di fabbricazione, trasformazione e distribuzione, la persona responsabile di un'azienda alimentare provvede affinché siano soddisfatti i requisiti della legislazione sulle derrate alimentari applicabili al suo settore di attività. Deve provvedere affinché siano immessi sul mercato soltanto derrate alimentari e oggetti d'uso conformi alla legislazione sulle derrate alimentari (art. 74 ODerr).

Sono importanti strumenti del controllo autonomo:

- la garanzia delle buone prassi procedurali («buona prassi igienica», «buona prassi di fabbricazione»);
- l'applicazione di procedimenti basati sui principi del sistema HACCP (art. 78 e art. 79 ODerr);
- la rintracciabilità;
- la campionatura e l'analisi di derrate alimentari e oggetti d'uso.

Osservazioni

Per l'immissione sul mercato è necessario rispettare i requisiti di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari (RS 817.022.2)

- per l'immissione sul mercato di insetti come derrate alimentari la denominazione specifica deve contenere l'indicazione della specie animale, indicante la denominazione comune e scientifica;
- se gli insetti sono utilizzati esclusivamente come ingrediente, dev'esserne data indicazione nella denominazione specifica della derrata alimentare;
- le derrate alimentari che contengono insetti quali ingrediente devono essere caratterizzate ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16). I soggetti allergici agli acari della polvere, ai crostacei e ai molluschi possono presentare reazioni allergiche al consumo di insetti.